

Nel parere sul regolamento dell'Authority, il Consiglio di stato chiede di ridurre i tetti massimi

Appalti, più poteri all'Anac *Va ampliato il numero di contratti impugnabili al Tar*

DI ANDREA MASCOLINI

Ampliare il novero degli atti delle stazioni appaltanti impugnabili da Anac di fronte al Tar, riducendo i tetti massimi e comprendendo anche i provvedimenti che restringono la concorrenza.

È quanto chiede il Consiglio di stato nel parere n. 1119/2018, emesso il 26 aprile 2018, sullo schema di regolamento predisposto dall'Autorità nazionale anticorruzione che detta le regole per l'esercizio del potere di intervento previsto dall'articolo 212, comma 1-bis e 1-ter del codice dei contratti pubblici.

Si tratta di uno dei numerosi provvedimenti attuativi del decreto 50/2016 (si veda *ItaliaOggi Sette* del 30 aprile 2018) rispetto al quale nella sua bozza l'Anac, autoregolamentandosi, prevede che possano essere impugnati al Tar atti delle stazioni appaltanti relativi a «contratti che riguardino, anche potenzialmente, un ampio numero di operatori» e a «contratti di rilevante impatto» che siano in violazione del codice. Di rilevante impatto, scrive l'Anac nello schema, sono i contratti relativi «ad interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico, ad interventi disposti a seguito di calamità naturali, di interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche, i contratti riconducibili a fattispecie criminose, situazioni anomale o sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti, nonché quelli relativi ad opere, servizi o forniture aventi particolare impatto sull'ambiente, il paesaggio, i beni culturali, il territorio, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e

comunque i contratti aventi ad oggetto lavori di importo pari o superiore a 25 milioni di euro ovvero servizi e/o forniture di importo pari o superiore a 50 milioni».

Ed è proprio su questa quantificazione che si appunta l'attenzione di Palazzo Spada quando evidenzia come questi limiti «potrebbero addirittura svuotare di contenuto pratico la stessa previsione, limitando la legittimazione straordinaria a situazioni minimali, laddove non può escludersi che il legislatore abbia inteso prevedere incisive possibilità di intervento».

Quindi l'invito rivolto all'Anac è quello di ridurre i limiti per ricomprendere un maggiore numero di contratti. Apprezzata la scelta di sottoporre a consultazione on line volontaria lo schema, «ancorché a tanto l'Autorità non fosse obbligata», nel parere si prende atto della

scelta di escludere dalla legittimazione ad agire anche le violazioni che incidono sulla fase di esecuzione del contratto «che appartiene notoriamente alla cognizione del giudice ordinario o degli arbitri», con l'eccezione di quegli atti che si sostanziano «nell'affidamento di nuovi contratti pubblici in assenza delle garanzie procedurali dell'evidenza pubblica».

Sul regolamento (qualificato dai giudici come «di organizzazione») il parere chiede poi di rendere espliciti i casi di contratti che riguardano un ampio numero di operatori economici (espressione «troppo generica e poco chiara») e quelli relativi alle «fattispecie criminose, anomale o sintomatiche».

Una richiesta specifica del Consiglio di Stato riguarda il profilo della concorrenza: «tra le gravi violazioni andrebbe poi inserita anche una previsione per i bandi o

altri atti indittivi di procedure ad evidenza pubblica che contengano clausole o misure ingiustificatamente restrittive della partecipazione e più in generale della concorrenza». Un ambito molto vasto, in realtà, che potrebbe però servire anche a chiarire la competenza fra Anac e Antitrust in caso di eccessivamente restrittivi.

Per l'esercizio del parere motivato da parte di Anac (che se non seguito dalla stazione appaltante comporta poi il ricorso al tar da parte di Anac) il parere chiede di specificare la tassatività dei 16 casi previsti nello schema di regolamento (fra cui gli affidamenti in house in violazione dell'art. 5 e 192 del codice).

Supplemento a cura
di FRANCESCO CERISANO
fcerrisano@class.it

